



COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO COMUNALE CONTRIBUTI INDIGENZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n° 5 del 23.03.2019

PRINCIPI E FINALITA'

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'erogazione di contributi economici con la finalità di attuare interventi per le persone a rischio di esclusione sociale cercando di prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione sociale comprese le forme di povertà estrema compresi gli interventi volti a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità, la maternità e la nascita, ad individuare precocemente ed affrontare le situazioni di disagio sociale ed economico dei nuclei familiari.

Possono essere attivati, secondo quanto disposto nel presente regolamento, interventi economici sotto forma di contributi di carattere ordinario legati ad un breve periodo, o di tipo straordinario o quelli caratterizzati da una situazione d'urgenza, nei limiti delle risorse finanziarie destinate ai citati interventi.

TITOLO I Prestazioni economiche ordinarie

Articolo 1 - Finalità

Finalità dell'assistenza economica di breve periodo è quella di assicurare, per un arco temporale medio-breve, il soddisfacimento dei bisogni primari del cittadino e della famiglia al fine di concorrere al superamento del momentaneo stato di difficoltà e disagio.

L'aiuto economico di breve periodo si affianca ad altre strategie di sostegno e di accompagnamento del nucleo familiare o della persona per il recupero dell'autonomia e il potenziamento delle risorse complessive per il superamento degli stati di difficoltà.

L'aiuto economico suddetto non può essere cumulato con nessun altro contributo previsto dal presente disciplinare.

Articolo 2 - Accesso e iter procedurale

Si ricorre alla concessione di contributi economici di breve periodo in presenza di un reale stato di indigenza e/o bisogno.

Fatti salvi gli altri requisiti, all'assistenza economica ordinaria possono accedere coloro che risultino residenti nel comune di Fauglia da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

Costituisce parte fondamentale dell'istruttoria la presa in carico del soggetto richiedente (e del suo nucleo familiare) da parte del Servizio sociale competente che, nel caso di accoglimento della richiesta di sostegno, individuerà con relazione scritta un progetto di aiuto legato alla concessione del contributo; alla relazione deve essere allegata l'attestazione ISEE o autocertificazione sostitutiva e autorizzazione privacy.

La relazione sarà consegnata al responsabile dei Servizi Sociali con una proposta di contributo economico. Il Responsabile del Settore competente valuta insieme al referente del Servizio sociale la condizione del richiedente e stabilisce se confermare o variare, compatibilmente con le esigenze di bilancio, la quota di contributo proposto nella relazione e successivamente predispone la proposta di Delibera di Giunta illustrando in sede le motivazioni del contributo proposto.

Il contributo può essere sospeso a seguito di valutazione sociale che metta in evidenza l'utilizzo del contributo stesso per fini diversi dal progetto di aiuto.

Il contributo dovrà essere rendicontato (se necessario anche attraverso copie di fatture o scontrini) dal richiedente ai Servizi sociali competenti che ne conserveranno traccia.

In casi particolari il contributo verrà versato al referente del Servizio sociale competente che ne provvederà direttamente alla gestione.

Articolo 3 - Soglie d'accesso ed entità dei contributi

Gli interventi di assistenza economica possono essere erogati a singoli o nuclei familiari il cui ISEE può anche essere superiore al valore dell'assegno sociale annuale INPS, rivalutato annualmente, con

motivata relazione dell'assistente sociale.

Il contributo economico ordinario non può superare il valore di € 200,00 mensili per un massimo di tre mesi consecutivi. Con provvedimento motivato può essere corrisposta una cifra superiore.

TITOLO II Prestazioni economiche straordinarie

Articolo 4 - Finalità

L'erogazione di contributi economici straordinari ("una tantum") è disposta in presenza di un reale stato di indigenza e/o bisogno, documentato e accertato, legato ad eventi eccezionali della vita tali da pregiudicare il normale andamento della conduzione familiare e costituire presupposto per successive conseguenze sul versante socio-familiare.

Articolo 5 - Accesso e iter procedurale

Si ricorre alla concessione di contributi economici straordinari in presenza di un reale stato di indigenza e/o bisogno.

Fatti salvi gli altri requisiti, all'assistenza economica straordinaria possono accedere coloro che risultino residenti nel comune di Fauglia alla data di presentazione della domanda.

Costituisce parte fondamentale dell'istruttoria la presa in carico del soggetto richiedente (e del suo nucleo familiare) da parte dei Servizi sociali competenti che, nel caso di accoglimento della richiesta di sostegno, individueranno, con relazione scritta, un progetto di aiuto legato alla concessione del contributo; alla relazione deve essere allegata l'attestazione ISEE o autocertificazione sostitutiva e autorizzazione al trattamento dei propri dati per la privacy.

La relazione sarà consegnata al Responsabile del settore competente con una proposta di contributo economico. Il Responsabile del Settore valuta insieme al Servizio sociale la condizione del richiedente e stabilisce se confermare o variare, compatibilmente con le esigenze di bilancio, la quota di contributo proposto dalla relazione e successivamente predisporre la proposta di Delibera di Giunta illustrando in sede le motivazioni del contributo proposto.

Il contributo può essere sospeso a seguito di valutazione sociale che metta in evidenza l'utilizzo del contributo stesso per fini diversi dal progetto di aiuto.

Il contributo dovrà essere rendicontato (se necessario anche attraverso copie di fatture o scontrini) dal richiedente al Servizio sociale che ne conserverà traccia.

In casi particolari il contributo verrà versato al referente dei Servizi sociali che ne provvederà direttamente alla gestione.

Articolo 6 - Soglie d'accesso e valore del contributo

Gli interventi di assistenza economica possono essere erogati a singoli o nuclei familiari il cui ISEE non sia superiore al valore dell'assegno sociale annuale INPS, rivalutato annualmente.

Il contributo economico straordinario non può superare il valore di € 400,00 e potrà essere erogato una sola volta all'anno. Con provvedimento motivato può essere corrisposta una cifra superiore e il contributo può essere erogato più di una volta.

Gli interventi del presente articolo possono essere attivati in deroga ai requisiti Isee di accesso, in casi eccezionali rilevati e motivati da relazione tecnico-professionale dell'Assistente Sociale.

TITOLO III Prestazioni economiche urgenti

Articolo 7 - Assistenza economica in casi particolari

Quando l'assistenza economica riguarda situazioni di urgenza, riferite a persone che si trovino comunque nel territorio di competenza comunale, l'intervento ha carattere immediato ed è disposto dal responsabile del servizio competente, sulla base di una valutazione contingente del bisogno prescindendo dalla necessità di un progetto assistenziale su proposta dei Servizi sociali.

In tal caso, in deroga dall'istruire formalmente la pratica, il responsabile del procedimento amministrativo deve comunque acquisire copia di un documento di riconoscimento del soggetto in stato di necessità o comunque provvedere alla sua identificazione.

L'assistenza economica consiste in un aiuto per affrontare le spese minime urgenti ed indifferibili. A tal fine vengono stanziati, sul bilancio comunale, appositi fondi gestiti tramite il Servizio di Economato, a copertura degli interventi di somma urgenza del valore massimo (per ciascun intervento) di € 300,00.

Articolo 8 - Funerali indigenti

Il Comune fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto, l'inumazione e/o la cremazione:

- a) per le salme di persone residenti nel Comune di Fauglia, sole ed in situazione di indigenza prive di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito;
- b) per le salme di persone residenti nel Comune di Fauglia sole e prive di rete familiare/amicale;
- c) per le salme di persone residenti nel Comune di Fauglia in situazione di indigenza e per le quali si è accertato lo stato di indigenza dell'intera rete familiare/amicale;
- d) per le salme di persone residenti nel Comune di Fauglia per le quali vi sia un disinteresse da parte dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito;

Nel caso in cui emerga successivamente l'esistenza di un'eredità a favore delle persone per le quali il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, l'Amministrazione Comunale si rivarrà della spesa sostenuta in conformità a quanto previsto dal codice civile e dalla normativa vigente.

Nel caso di persone di cui alla lettera d) qualora il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, provvederà al recupero delle somme, anche in via giudiziale, nei confronti dei familiari tenuti ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile. Il familiare su cui vantare il debito è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto articolo 433.

In mancanza di registrazione anagrafica la residenza della persona deceduta è intesa come luogo di dimora abituale.

Per chi è in possesso di permesso di soggiorno, per residenza si intende il domicilio risultante dal permesso di soggiorno stesso.

In assenza di residenza accertata e/o di valido permesso di soggiorno, il Comune di Fauglia è comunque competente nei casi di decesso avvenuti sul proprio territorio.

Per i funerali effettuati, in via eccezionale, dal Comune di Fauglia per persone con residenza presso altri Comuni per gli oneri della sepoltura il Comune di Fauglia si attiverà per rivalersi sul Comune di residenza o, in caso di esistenza, su eventuali eredi.